

DELIBERAZIONE N. 27

Oggetto: Italia Previdenza – società italiana di servizi per la previdenza integrativa
SISPI s.p.a..

IL CONSIGLIO DI INDIRIZZO E VIGILANZA

(seduta del 20 novembre 2001)

Visto il D.Lgs. 21 aprile 1993, n.124 e successive modificazioni, di “Disciplina delle forme pensionistiche complementari, a norma dell’art.3, comma 1, lettera v, della legge 23 ottobre 1992, n.421”, che all’art.6, tra l’altro, consente agli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria, di svolgere il “service” amministrativo mediante società di capitali delle quali devono possedere la maggioranza del capitale e la cui gestione dovrà essere organizzata secondo criteri di separatezza contabile;

Vista la legge n.675 del 31 dicembre 1996 e successive modificazioni ed integrazioni, recante disposizioni sulla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;

Vista la delibera CIV n.5 del 18 aprile 2000 contenente le linee per il piano triennale 2001-2003 e, in particolare, gli indirizzi che prevedono la “concreta realizzazione di un service per i Fondi di previdenza complementare, garantendone la gestione separata dalle attività istituzionali”, nonché gli indirizzi in materia di trasparenza amministrativa che, nell’ottica di una P.A. totalmente aperta all’esterno, renda fruibile alla collettività le banche dati dell’Istituto nel rispetto dei limiti imposti dalle leggi;

Tenuto conto del parere espresso il 5 ottobre 2000 dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato in merito alla costituzione di una società di capitali da parte dell’INPS cui affidare l’esercizio dell’attività amministrativo-contabile a favore dei fondi per la previdenza complementare;

Visto l'ordine del giorno CIV del 19 dicembre 2000 con il quale, “per evidenti ragioni connesse all'esercizio della funzione di controllo ed al di là di eventuali impedimenti normativi”, si richiamava l'inopportunità di designare componenti degli Organi istituzionali dell'INPS negli Organi della società di capitali per i servizi da fornire sul mercato della previdenza integrativa di cui al D. Lgs n.124/93;

Visto l'atto costitutivo del 26 marzo 2001 della società per azioni, ed in particolare l'articolo sesto che attribuisce al consiglio di amministrazione della società in parola i più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società e ne indica i membri che lo compongono;

Preso atto che con delibera n.80 del 6 marzo 2001 il Consiglio di Amministrazione ha approvato l'atto costitutivo, lo statuto e il patto parasociale della società per azioni tra INPS e IPOST ed in particolare l'oggetto sociale che la detta società si prefigge di perseguire;

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione n.250 del 2 ottobre 2001, avente ad oggetto "Italia Previdenza – società italiana di servizi per la previdenza integrativa – SISPI s.p.a. Attività operativa della società", ed in particolare la parte del deliberato che impegna la società SISPI ad attivarsi affinché “le funzionalità aggiuntive che possono arricchire il servizio dovrebbero essere finalizzate a rendere possibili a tutti il monitoraggio della posizione pensionistica obbligatoria e complementare e a definire, ove possibile, sistemi unificati per la riscossione della contribuzione obbligatoria e complementare”;

Nell'esercizio delle proprie funzioni di vigilanza,

EVIDENZA

la mancata osservanza delle indicazioni espresse con l'ordine del giorno CIV, di cui in premessa, in base al quale si rilevava l'inopportunità che componenti degli Organi dell'INPS fossero ad un tempo anche membri degli Organi di SISPI s.p.a;

RACCOMANDA

ribadendo indirizzi già dettati con la deliberazione n. 5 del 18 aprile 2000 citata in premessa:

- che sia assicurata la separazione gestionale e contabile tra l'attività istituzionale dell'INPS e l'attività di service amministrativo espletata attraverso la SISPI s.p.a.;
- che l'accesso alle banche dati dell'Istituto avvenga secondo gli indirizzi già espressi da questo CIV nell'ambito del piano triennale 2001-2003, in materia di trasparenza amministrativa;
- che sia posta particolare attenzione nel trattamento dei dati tutelati dalla normativa sulla privacy, ai sensi della legge n. 675/96 di cui alle premesse, sia da parte dell'INPS che da parte delle società che potranno avvalersene e

DELIBERA

1. che vengano assicurate le stesse opportunità e le stesse condizioni offerte alla società SISPI s.p.a. in oggetto, a tutte le aziende operanti nel settore del service amministrativo di supporto alla previdenza complementare, al fine di garantire il realizzarsi di condizioni non discriminatorie in relazione a costi, tempi e modalità di accesso alle banche dati, così come raccomandato dall'Autorità garante della concorrenza;
2. che le attività istituzionali dell'Ente non devono essere attribuite a soggetti esterni e che pertanto non è delegabile ad altri la riscossione della contribuzione per le prestazioni pensionistiche obbligatorie.

Visto:
IL SEGRETARIO
(U. Fumarola)

Visto:
IL PRESIDENTE
(A. Smolizza)